

## REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'accordo sull'agricoltura <sup>(2)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti per l'importazione di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro.
- (2) Le condizioni per la gestione di questi contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(3)</sup>. Alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione di tale regolamento, risulta necessario semplificare e chiarire la gestione dei contingenti in questione.
- (3) Nell'interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all'importazione

vigenti [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(4)</sup>] per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano coperti.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1839/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

Nell'ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»

*Articolo 2*

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatto salvo l'articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, una riduzione del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

1 bis. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano coperti.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

<sup>(4)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

2. Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1 siano effettivamente importati.»

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---